



Roma, 01/09/2026

Ufficio: DAR/DIPOB
Protocollo: 202607592/A.G.
Oggetto: Trasparenza retributiva e parità di genere. D.lgs. 7 maggio 2026, n.96.

Circolare n. 16053

SS
8.4
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Attuazione della Direttiva sulla Trasparenza retributiva

Si fa seguito alla circolare federale [16010 del 28 luglio 2026](#), per precisare quanto segue.

Il Decreto Legislativo 96/2026 dà attuazione alla Direttiva (UE) 2023/970, in materia di Trasparenza Retributiva.

La normativa, entrata in vigore il 7 giugno 2026, introduce obblighi finalizzati al rafforzamento dell'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

Il decreto si applica a tutti i datori di lavoro pubblici (quindi anche agli Ordini) e privati (quindi anche alle farmacie e parafarmacie) e a quasi tutte le forme di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, includendo anche le posizioni dirigenziali, ad esclusione del lavoro domestico e del lavoro intermittente.

Le nuove disposizioni impongono adempimenti per i datori di lavoro sia nella fase pre-assuntiva, sia durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.

TRASPARENZA NELLA FASE DI PRE-ASSUNZIONE

Alla luce delle nuove disposizioni i datori di lavoro:

- devono fornire ai candidati, direttamente negli avvisi e nei bandi di lavoro, indicazioni sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia retributiva - basata su

criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere - e richiamare negli avvisi e nei bandi pertinenti disposizioni del CCNL applicato (inquadramento contrattuale e trattamento economico relativi alla posizione ricercata);

- non possono chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite nei precedenti o attuali rapporti di lavoro, anche indirettamente per il tramite di soggetti terzi, quali le società di recruiting.

TRASPARENZA DELLA DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI E DEI CRITERI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA

- i datori di lavoro sono tenuti a rendere accessibili ai propri dipendenti i criteri utilizzati per determinare i livelli retributivi e la progressione economica;
- per i datori di lavoro che applicano un CCNL stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o equivalenti, l'obbligo si intende assolto mediante il rinvio ai criteri, ai livelli di inquadramento e ai trattamenti economici previsti dal contratto collettivo nazionale applicato, nonché dagli eventuali accordi aziendali stipulati;
- i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti non sono tenuti a rendere disponibili i criteri per la progressione economica.

DIRITTO DI INFORMAZIONE

- i lavoratori hanno il diritto di richiedere e ricevere per iscritto, entro due mesi dalla richiesta, informazioni sul proprio livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore: tale diritto può essere esercitato non più di una volta all'anno;
- i datori di lavoro possono assolvere a tale obbligo pubblicando, nella propria rete intranet o nell'area riservata del sito internet aziendale, le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore;
- per i datori di lavoro che occupano fino a 49 dipendenti, le informazioni sui livelli retributivi medi possono essere fornite con le modalità semplificate previste da decreti ministeriali attuativi, (ancora non emanati) al fine di evitare l'identificazione diretta o indiretta dei singoli lavoratori
- eventuali clausole contrattuali che vietano ai lavoratori di rivelare la propria retribuzione sono nulle.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla lettura del decreto legislativo ([clicca qui](#)).

**FARMALAVORO E GESTIONE ANNUNCI PUBBLICATI PRIMA
DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 96/2026**

Si informa che dal 21 settembre p.v. verranno cancellati dalla piattaforma Farma Lavoro tutti gli annunci pubblicati fino al 6 giugno u.s., in quanto non contenenti gli elementi informativi obbligatori previsti dalla normativa da ultima introdotta.

Pertanto, i farmacisti interessati sono invitati a ripubblicare nuovamente gli annunci nel rispetto delle nuove disposizioni.

Si ribadisce che, nella compilazione degli annunci, è obbligatorio inserire il livello di inquadramento e il contratto collettivo nazionale di riferimento, nonché la RAL offerta per la posizione (cifra fissa o fascia retributiva).
Gli annunci devono inoltre essere rigorosamente neutri sotto il profilo del genere.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)